



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

Piazza I° Maggio n. 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio

Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247 - e-mail municipio@comune.sanmauriziodopaglio.no.it



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE LOCALIZZAZIONI
DEGLI IMPIANTI RADIOLETTRICI

AI SENSI DELLA L.R. 3 AGOSTO 2004 N. 19

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI
IMPIANTI RADIOELETTRICI AI SENSI DELLA L.R. 3 AGOSTO 2004 N. 19**

INDICE

CAPO I - Oggetto e finalità

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Campo di applicazione

CAPO II - Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

- Art. 4 Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
- Art. 5 Impianti per radiodiffusione sonora televisiva e radar

CAPO III - Disciplina per la localizzazione degli impianti

- Art. 6 Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
- Art. 7 Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora televisiva e radar

CAPO IV - Procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla modifica degli impianti

- Art. 8 Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 9 Procedure semplificate

CAPO V - Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte per la localizzazione degli impianti

- Art. 10 Contenuti del programma localizzativo
- Art. 11 Proposte localizzative
- Art. 12 Modalità di redazione e presentazione del programma
- Art. 13 Condivisione dei programmi localizzativi

CAPO VI - Spese per le attività istruttorie

Art. 14 Determinazione delle spese

Art. 15 Determinazione quota Provincia e ARPA

CAPO VII - Risanamento e rilocalizzazione degli impianti esistenti

Art. 16 Azioni di risanamento

Art. 17 Rilocalizzazioni degli impianti

CAPO VIII - Vigilanza, controllo, sanzioni, entrata in vigore

Art. 18 Funzioni di vigilanza, controllo e informazione

Art. 19 Monitoraggio remoto degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

Art. 20 Sanzioni

Art. 21 Entrata in vigore

CAPO I OGGETTO E FINALITA'

**Art. 1
Oggetto**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione alle disposizioni della L.R. 3 agosto 2004 n. 19, della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 e della D.G.R. 23 luglio 2007 n. 63-6525.

**Art. 2
Finalità**

1. Il presente regolamento persegue la finalità di :
 - a) conseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche ;
 - b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
 - c) fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
 - d) fissare le procedure semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti;
 - e) determinare le spese per le attività istruttorie;
 - f) indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

**Art. 3
Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata legge).
2. Sono esclusi dalla localizzazione, così definita all'art. 2 della lettera a) del presente Regolamento, gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt) salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.
3. Per le altre tipologie di impianti oggetto di disciplina dell'art. 2 comma 3 della legge (appareati per radioamatori, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di

nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti) si applicano le disposizioni di cui all'allegato a) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

CAPO II
DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Art. 4
Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:
 - a) aree sensibili: singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute; chiese; cimiteri; singoli edifici, aree attrezzate, aree sportive, parchi gioco, dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile; singoli edifici scolastici, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, lastrici solari, ecc..) individuati nella planimetria allegata al presente Regolamento;
 - b) zone di installazione condizionata:
 - 1) area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili; sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell'area stessa;
 - 2) insediamenti residenziali a carattere storico artistico documentario (centri storici) di cui all'art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77, come definiti dall'art. 42 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e opportunamente individuati nelle tavole del P.R.G. stesso;
 - 3) aree sottoposte al vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (ex D.M. 25.2.1974 ed ex D.M. 1.8.1985 cosiddetti "Galassini") ed al Piano Paesistico Fascia Lago approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. 29 gennaio 2002 n. 220-2997;le zone di installazione condizionata di cui al punto b1) dovranno essere individuate a cura del richiedente in sede di progetto;
le zone di installazione condizionata di cui ai punti b2) e b3) sono individuate nella planimetria allegata;
 - c) zone di attrazione:
 - 1) area produttiva artigianale - industriale di Via Brughiere;le zone di attrazione sono individuate nella planimetria allegata;
 - d) zone neutre: aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c).
 - e) la classificazione di aree di confine comunale, come zone di attrazione, dovrà essere oggetto di concertazione fra i Comuni interessati.

ART. 5
Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva si definiscono:
 - a) aree sensibili: singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute; cimiteri; singoli edifici, aree attrezzate, aree sportive, parchi gioco, dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile; singoli edifici scolastici, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, lastrici solari, ecc..) individuati nella cartografia allegata al presente Regolamento;
 - b) zone di vincolo:
 - 1) insediamenti residenziali a carattere storico artistico documentario (centri storici) di cui all'art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77, come definiti dall'art. 42 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e opportunamente individuati nelle tavole del P.R.G. stesso;
 - 2) aree urbane ricadenti all'interno del perimetro del centro abitato (derivanti dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs.285/92);le zone di vincolo sono individuate nella planimetria allegata;
 - c) zone di installazione condizionata:
 - 1) area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili; sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell'area stessa ;
 - 2) aree sottoposte al vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (ex D.M. 25.2.1974 ed ex D.M. 1.8.1985 cosiddetti "Galassini") ed al Piano Paesistico Fascia Lago approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. 29 gennaio 2002 n. 220-2997;le zone di installazione condizionata di cui al punto c1) dovranno essere individuate a cura del richiedente in sede di progetto;
le zone di installazione condizionata di cui al punto c2) sono individuate nella planimetria allegata;
 - d) zone di attrazione:
 - 1) area produttiva artigianale - industriale di Via Brughiere;le zone di attrazione sono individuate nella planimetria allegata;
 - e) zone neutre: aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c), d).
 - f) la classificazione di aree di confine comunale, come zone di attrazione, dovrà essere oggetto di concertazione fra i Comuni interessati.

CAPO III DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 6
**Criteria per la localizzazione degli impianti
per telefonia mobile e telecomunicazioni**

1. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo. I beni e le aree di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento, nel caso in cui ricadano all'interno delle aree classificate sensibili, ricadono nel divieto di cui al presente comma.
2. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole della Giunta Comunale.
3. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa solo nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta realizzabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area.
4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 3, è ammessa solo per quegli impianti la cui potenza e guadagno espresso in EIRP non superino il parametro α di 25 dBW .
5. In considerazione della natura e specificità delle aree individuate nelle zone di installazione condizionata, all'interno delle stesse è sempre vietata l'installazione di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 7.
6. Nelle zone di installazione condizionata i pali porta-antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici, per le ragioni di cui al comma precedente, non potranno avere altezza complessiva superiore a mt. 4 dal tetto e a mt. 3 dal locale tecnico dell'ascensore.
7. Le installazioni di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, sono ammesse nelle aree boscate, di cui alla lettera g) dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) poste all'esterno del perimetro di cui all'art. 4, comma 1, lettera c, punto 2, del presente Regolamento e appositamente individuate nell'allegata cartografia.
8. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9.
9. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9 nel caso in cui il richiedente propone la sostituzione di impianti preesistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. Le proposte saranno verificate dall'A.R.P.A.
10. Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione, per tutti gli impianti che presentano le

caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

- a) impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A. Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria.
- b) impianti microcellulari intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, con dimensioni di antenna non superiori a m. 1,2 e EIRP inferiore a 20dBW.

ART. 7

Criteria per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar

1. In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata. Dette zone rappresentano formulazione di grado di divieto superiore, rispetto ad ogni altra zona definita dal presente Regolamento.
2. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole della Giunta Comunale.
3. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione, per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:
 - a) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione ad esempio TV analogica e che utilizzino una potenza di apparato inferiore almeno di 5 dB rispetto a quella degli apparati preesistenti.

CAPO IV
PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

ART. 8

Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.
2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 -13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).
3. Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.
4. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.
5. Il Comune pubblicizza l'istanza ai sensi dell'art. 87 comma 4 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, ed il rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e che comunque non siano influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione previa verifica della

correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.

9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel programma localizzativi di cui al successivo art. 10 in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.
11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.
12. In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.
13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure previste dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.
14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART. 9

Procedure semplificate

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:
 - a) nel caso di impianti punto – punto (ponti -radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
 - b) per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si

intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 -13293 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione.

- c) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.
- d) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

CAPO V
INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE
PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 10
Contenuti del programma localizzativo

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali: altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenna, tipo di sistema, tipo di antenna (modello e marca), angolo di tilt, angolo di puntamento del piano orizzontale, frequenze in multiplexing, numero di antenne (se maggiore di uno, guadagno complessivo del sistema radiante in dBi, diagramma orizzontale e verticale in step angolari di un grado); inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto frequenza e canale. Nel programma localizzativi i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativi potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale. I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti).
3. Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 9.

ART. 11
Proposte localizzative

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.
2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

ART. 12

Modalità di redazione e presentazione del programma

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.
3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

ART. 13

Condivisione dei programmi localizzativi

1. L'Amministrazione comunale, può avviare appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori stessi. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, si avvarrà di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.
2. In ossequio al principio partecipativo di cui all'art. 7, comma 2, della legge, ed a quanto espresso al comma precedente, l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

CAPO VI SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

ART. 14
Determinazione delle spese

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e sono dovute anche in caso diniego:
 - a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, Euro 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00;
 - b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato € 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 900,00;
 - c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 nonché per quelli oggetto dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento inseriti in contesto non edificato, € 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 500.
 - d) per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.
2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

ART. 15
Determinazione quota Provincia e ARPA

1. Le spese determinate nel precedente art. 14 dovranno essere versate al Comune e alla Provincia di Novara nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.
2. Il 40% delle spese introitate dal Comune verranno versate all'ARPA – Dipartimento Provinciale di Novara con periodicità trimestrale.

CAPO VII RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

ART. 16
Azioni di risanamento

1. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPA e del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dalle norme in vigore ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune con apposita ordinanza.
2. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i soggetti gestori.

ART. 17
Rilocalizzazione degli impianti

1. Il Comune incentiva la rilocalizzazione degli impianti quando gli impianti stessi risultino installati in aree identificate come non idonee ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione dal presente Regolamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO VIII VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE
--

ART. 18

Funzioni di vigilanza, controllo e informazione

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPA. Gli esiti delle attività di controllo devono essere comunicati al Dipartimento di prevenzione dell' A.S.L. 14 di Omegna ed alla Provincia di Novara. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli programmati effettuati dall'ARPA, su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune con risorse degli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia, calcolate in quota parte con il numero di postazioni installate sul territorio comunale. La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
5. Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.
6. Il Comune assicura infine alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, adeguate iniziative di informazione e divulgazione dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art. 19

Monitoraggio remoto degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

1. Ai sensi della D.G.R. n. 63-6525 del 23.07.2007, il Comune prescrive l'installazione di un sistema di monitoraggio remoto della potenza ai gestori dei seguenti impianti:

- a) impianti che siano stati oggetto di almeno una seconda ordinanza di riduzione a conformità per il superamento dei valori di attenzione;
 - b) impianti che siano oggetto di ordinanza di riduzione a conformità in quanto superano o concorrono a superare i limiti di esposizione.
2. Il Comune prescrive l'installazione del sistema di monitoraggio remoto nelle ordinanze di riduzione a conformità di cui al comma precedente. L'installazione e la manutenzione del sistema di monitoraggio remoto sono a totale onere e carico dei gestori degli impianti. Il sistema di monitoraggio remoto dovrà consistere in un misuratore di potenza in linea collegato a un personal computer (PC) che consenta di trasmettere i dati rilevati all'ARPA, secondo le forme e le procedure definite nella D.G.R. n. 63-6525 del 23.07.2007.

Art. 20 Sanzioni

1. Sono applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dall'art. 16 della L.R. 3 agosto 2004 n. 19. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della L. R. 3 agosto 2004, n. 19.

ART. 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

ESTRATTI NORMATIVI

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19.

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 16. (Sanzioni)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della l. 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
 2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3 o all'articolo 7, comma 1, lettera d), oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 6. Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate.
 3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 13, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a cinquemila euro irrogata ed introitata dal comune.
 5. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.
-

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Art. 15. (Sanzioni)


1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto di cui all'[articolo 12, comma 1](#), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

LEGENDA



**Edifici di culto
e cimiteri**

- 1) Chiesa di San Maurizio
- 2) Oratorio S. Antonio - Briallo
- 3) Oratorio Beata Vergine Immacolata - Bacchiole
- 4) Oratorio San Rocco - Lagana
- 5) Chiesa Fontana S. Giulio - Pessia
- 6) Oratorio Madonna Sette Dolori - Niverate
- 7) Chiesa San Carlo - Alpiolo
- 8) Oratorio Beata Vergine delle Grazie - Sazza
- 9) Cimitero di San Maurizio
- 10) Cimitero di Alpiolo



**Edifici scolastici
pubblici e privati**

- 1) Scuola Materna - Via Belliosa
- 2) Scuola Elementare - Piazza Alpioli
- 3) Scuola Media - Via Torchio
- 4) Nido Infanzia Bambini - Via per Alzo




**Aree a gioco
e aree sportive**

- 1) Centro Sportivo - Via Amendola - Via Bonetto
- 2) Parco giochi - Briallo
- 3) Area a verde - Via per Alzo
- 4) Area a verde - Via Roccolo
- 5) Area a verde - Via Alpiolo
- 6) Parco giochi - Alpiolo
- 7) Parco giochi - Sazza
- 8) Area a lago - Prarolo
- 9) Area a lago - Prarolo
- 10) Molo prendisole - Lagana



**Altri edifici di
interesse pubblico**

- 1) Municipio - Piazza 1° Maggio
- 2) Teatro degli Scalpellini - Via Marconi



**IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI**

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Valter Fontaneto
Geom. Silvio Minazzi

Comune di POGGIO

Comune di GOZZANO



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

LEGENDA

ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

 Insestamenti residenziali
a carattere storico,
artistico, documentario


 Aree soggette a vincolo
paesaggistico ambientale
ai sensi dell'art. 157 del
D.Lgs. 42/2004

ZONE DI ATTRAZIONE

 Area artigianale
industriale di Via
Brughiere

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA E ZONE DI ATTRAZIONE



Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Valter Fontaneto
Geom. Silvio Minazzi

Lago
D'ora

Comune di
POGNO

Comune di
GOZZANO



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

LEGENDA



**Edifici di culto
e cimiteri**

- 1) Chiesa di San Maurizio
- 2) Oratorio S. Antonio - Briallo
- 3) Oratorio Beata Vergine Immacolata - Bicchione
- 4) Oratorio San Rocco - Lagna
- 5) Chiesa Fontana S. Giulio - Pesca
- 6) Oratorio Madonna Sette Dolori - Niverate
- 7) Chiesa San Carlo - Alpiolo
- 8) Oratorio Beata Vergine delle Grazie - Sazza
- 9) Cimitero di San Maurizio
- 10) Cimitero di Alpiolo



**Edifici scolastici
pubblici e privati**

- 1) Scuola Materna - Via Bellolista
- 2) Scuola Elementare - Piazza Alpin
- 3) Scuola Media - Via Torchio
- 4) Nido Infanzia Bambini - Via per Alzo




**Arece a gioco
e aree sportive**

- 1) Centro Sportivo - Via Amendola - Via Bonetto
- 2) Parco giochi - Briallo
- 3) Area a verde - Via per Alzo
- 4) Area a verde - Via Roccolo
- 5) Area a verde - Via Alpiolo
- 6) Parco giochi - Alpiolo
- 7) Parco giochi - Sazza
- 8) Area a lago - Pascolo
- 9) Area a lago - Prarolo
- 10) Molo prendisole - Lagna



**Altri edifici di
interesse pubblico**

- 1) Municipio - Piazza 1° Maggio
- 2) Teatro degli Scapellini - Via Marconi



IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA E RADAR
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Valter Fontaneto
Geom. Silvio Minazzi



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

LEGENDA


ZONE DI
INSTALLAZIONE
CONDIZIONATA

 Aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 42/2004

ZONE DI
ATTRAZIONE

 Area artigianale industriale di Via Brughiere

IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA E RADAR
ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA
E ZONE DI ATTRAZIONE



Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Valter Fontaneto
Geom. Silvio Minazzi

Comune di POGNIO

Comune di

GOZZANO



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

LEGENDA

ZONE
DI VINCOLO

 Insestimenti residenziali
a carattere storico,
artistico, documentario

 Centro abitato

IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA E RADAR

ZONE DI VINCOLO

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Valter Fontaneto
Geom. Silvio Minazzi

